

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
192/2013/R/GAS**

**REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DEL GAS NATURALE PER IL QUARTO PERIODO DI
REGOLAZIONE**

*Documento per la consultazione
nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 7 febbraio 2013, 45/2013/R/gas*

9 maggio 2013

Premessa

Con la deliberazione 7 febbraio 2013, 45/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 45/2013/R/gas) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017, nell'ambito del quale è stato pubblicato il documento per la consultazione 164/2013/R/gas in materia di tariffe per le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale.

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel medesimo procedimento e illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quarto periodo di regolazione, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale.

Nel periodo di regolazione 2010-2013 la regolazione della qualità del servizio di trasporto è disciplinata dalla deliberazione 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 141/09). Gli orientamenti delineati nel presente documento tengono conto dell'applicazione della suddetta deliberazione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (unitaQSM@autorita.energia.it) entro il 10 giugno 2013. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Infrastrutture

Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

e-mail: unitaQSM@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1.	Introduzione e oggetto del documento _____	4
	Parte I – Sicurezza e continuità del servizio di trasporto del gas naturale _____	6
2.	Motivazioni ed obiettivi dell'intervento dell'Autorità _____	6
3.	Orientamenti in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale ____	10
4.	Orientamenti in materia di continuità del servizio di trasporto _____	13
	Parte II – Qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale _____	18
5.	Motivazioni e obiettivi dell'intervento dell'Autorità _____	18
6.	Orientamenti in materia di qualità commerciale del servizio di trasporto _____	20
	Appendice 1: Contesto normativo di riferimento in materia di sicurezza e continuità del servizio di trasporto del gas naturale _____	22
	Appendice 2: Elementi quantitativi relativi alla sicurezza e continuità del servizio di trasporto del gas naturale _____	26
	Appendice 3: Contesto normativo di riferimento in materia di qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale _____	32
	Appendice 4: Elementi quantitativi relativi alla qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale _____	33

1. Introduzione e oggetto del documento

- 1.1 Con la deliberazione 45/2013/R/gas l’Autorità ha avviato il procedimento su tariffe e qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quarto periodo di regolazione (di seguito: procedimento su tariffe e qualità del servizio di trasporto del gas naturale).
- 1.2 In materia di qualità del servizio tale procedimento è finalizzato alla revisione della Regolazione della Qualità dei servizi di Trasporto del Gas Naturale (di seguito: RQTG), disciplinata dalla deliberazione 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 per il periodo 2010-2013.
- 1.3 Il presente documento illustra gli orientamenti dell’Autorità in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale per il quarto periodo di regolazione; essi tengono conto dei dati disponibili per il biennio 2010-2011 e si inquadrano negli obiettivi declinati nella deliberazione 45/2013/R/gas:
 - a) di introdurre principi di maggiore selettività nell’incentivazione dei nuovi investimenti, al fine di focalizzare gli incentivi sulle infrastrutture strategiche per il sistema del gas naturale;
 - b) di introdurre meccanismi di regolazione che inducano gli operatori a incrementare la propria efficienza nella realizzazione di nuovi investimenti;
 - c) di assicurare la coerenza dei criteri di regolazione tariffaria con la disciplina in fase di evoluzione in materia di determinazione dei criteri tecnico-economici di allacciamento alle reti di trasporto;
 - d) di avviare lo sviluppo di strumenti di incentivazione al miglioramento del servizio erogato basati sulla rilevazione e misura degli output;
 - e) di semplificare la regolazione della qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale, promuovendo ulteriormente l’efficienza nell’esecuzione delle prestazioni richieste dagli utenti.
- 1.4 Gli orientamenti delineati nel presente documento sono coerenti con gli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione 164/2013/R/gas “Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione”, pubblicato nell’ambito del procedimento su tariffe e qualità del servizio di trasporto del gas naturale.
- 1.5 Il presente documento è suddiviso in due parti:
 - a) la Parte I illustra gli orientamenti dell’Autorità in materia di regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di trasporto del gas naturale;
 - b) la Parte II illustra gli orientamenti dell’Autorità in materia di regolazione della qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale.
- 1.6 Il documento è completato da quattro Appendici contenenti:
 - a) contesto normativo di riferimento in materia di sicurezza e continuità del servizio di trasporto del gas naturale (Appendice 1);
 - b) elementi quantitativi relativi alla sicurezza e continuità del servizio di trasporto del gas naturale (Appendice 2);
 - c) contesto normativo di riferimento in materia di qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale (Appendice 3);

- d) elementi quantitativi relativi alla qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale (Appendice 4).

Parte I – Sicurezza e continuità del servizio di trasporto del gas naturale

2. Motivazioni ed obiettivi dell'intervento dell'Autorità

- 2.1 In un'ottica di sviluppo efficiente delle infrastrutture del gas, la sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale rappresenta un aspetto di prioritaria rilevanza sia ai fini della tutela di persone e cose da danni derivanti da esplosioni, da scoppi e da incendi del sistema di trasporto del gas sia ai fini della tempestività degli interventi di ripristino delle condizioni operative. Elementi indispensabili per garantire la sicurezza del servizio di trasporto sono la corretta progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti nel rispetto delle leggi e delle normative tecniche vigenti in materia. In particolare per quanto concerne la manutenzione sono fondamentali attività come l'ispezione e la sorveglianza delle reti, la protezione catodica delle condotte in acciaio, l'odorizzazione del gas riconsegnato per usi domestici e/o similari ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, il servizio di gestione delle emergenze e il servizio di fornitura alternativa tramite carri bombolai.
- 2.2 La continuità del servizio di trasporto riguarda le interruzioni e le riduzioni di capacità. Mentre le riduzioni di capacità ai punti di ingresso, di norma, hanno ripercussioni di carattere commerciale, le interruzioni o riduzioni di portata ai punti di riconsegna (di seguito: pdr) impattano direttamente sugli impianti e reti a valle anche per aspetti correlati alla sicurezza dei clienti finali.

Disposizioni della regolazione vigente

- 2.3 La deliberazione ARG/gas 141/09, in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas, disciplina i seguenti obblighi:
- a) ispezione e sorveglianza delle reti;
 - b) emergenze di servizio;
 - c) odorizzazione del gas;
 - d) protezione catodica.
- 2.4 Con riferimento all'ispezione e sorveglianza delle reti, l'impresa di trasporto è tenuta a sottoporre a sorveglianza, a piedi o con altri mezzi, con cadenza almeno semestrale i tratti di gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio¹, ivi compresi gli allacciamenti, e con cadenza almeno annuale il resto della rete. E' consentito all'impresa di trasporto di non procedere alla classificazione delle reti in funzione dell'appartenenza ad aree a rischio sismico e/o idrogeologico, purché adottati per l'intera rete di trasporto gestita (allacciamenti inclusi) la frequenza semestrale di

¹ Gasdotti posati in zone ad alta pericolosità sismica (Comuni e zone classificati come zone sismiche 1 e 2 secondo la definizione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006).

Gasdotti posati in aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato (individuate in base al decreto legge n. 180 del 1998 e s.m.i. e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998).

sorveglianza. L'impresa di trasporto deve inoltre aggiornare lo stato di consistenza dei gasdotti con cadenza annuale e predisporre lo stato di consistenza dei gasdotti in relazione ai tratti di rete posata o sostituita.

- 2.5 Con riferimento alle emergenze di servizio, l'impresa di trasporto deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e procedure scritte in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione degli eventi emergenziali ed in particolare di un piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza la rete interessata dall'emergenza e garantire la continuità del servizio di trasporto. L'impresa di trasporto deve disporre, tra l'altro, di uno o più recapiti telefonici per il servizio di intervento e di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, anche vocale delle chiamate pervenute ai suddetti recapiti telefonici.
- 2.6 Con riferimento all'odorizzazione del gas, l'impresa di trasporto è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla normativa tecnica e dalla legislazione vigente nei casi in cui venga fornito gas per usi domestici e/o simili a clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.
- 2.7 La deliberazione ARG/gas 141/09 disciplina infine l'applicabilità a norme e specifiche tecniche pubblicate dall'UNI² e dal CIG³ e, laddove non disponibili, a linee guida predisposte dai medesimi UNI/CIG o dall'APCE (Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche - cfr Appendice 1). Tra queste le linee guida predisposte dall'APCE in materia di protezione catodica, in base alle quali l'impresa di trasporto è tenuta a svolgere una serie di attività il cui scopo è quello di prevenire o eliminare i fenomeni di corrosione delle condotte gas in acciaio poste a contatto con ambienti aggressivi o in presenza di correnti vaganti generate da strutture interferenti, registrando e comunicando annualmente all'Autorità una serie di dati e di informazioni.
- 2.8 Per quanto concerne la continuità del servizio di trasporto, la deliberazione ARG/gas 141/09 disciplina obblighi di servizio inerenti:
- a) le interruzioni della fornitura;
 - b) la riduzione di capacità;
 - c) la pressione minima contrattuale.
- 2.9 Con riferimento alle interruzioni della fornitura, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare annualmente all'Autorità dati ed informazioni relativi alle interruzioni con e senza adeguato preavviso. Sono disciplinati indicatori relativi alla percentuale di utenti del servizio di trasporto coinvolti in interruzioni senza adeguato preavviso e al numero di interruzioni verificatesi presso ciascun pdr che non siano dovute ad emergenze di servizio.
- 2.10 Gli obblighi di servizio relativi alla continuità del servizio prevedono che l'impresa di trasporto:
- a) garantisca ai punti di riconsegna, un numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera), a seguito di interventi manutentivi;

² Ente Nazionale Italiano di Unificazione www.uni.com.

³ Comitato Italiano Gas www.cig.it.

- b) organizzati sulla propria rete l'eventuale fornitura alternativa di gas naturale tramite il servizio dei carri bombolai, a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente interessato;
 - c) garantisca in ogni pdr, per l'intero l'anno, il valore di pressione minima contrattualizzato ad inizio anno.
- 2.11 In materia di riduzione/interruzione di capacità, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare annualmente all'Autorità, per ogni pdr e per mese, il numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi.
- 2.12 Con riferimento alla pressione minima contrattuale, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare annualmente all'Autorità il numero totale di casi di mancato rispetto del valore della pressione minima garantita, distinto per causale (forza maggiore, terzi, impresa di trasporto) ed il numero di pdr interessati dal mancato rispetto del valore della pressione minima garantita.

Analisi dei dati relativi alla regolazione vigente

- 2.13 Nell'Appendice 2 sono riportati i dati delle due principali imprese di trasporto relativi alla regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di trasporto vigenti nel periodo 2010-2011⁴. Analizzando tali dati emerge che:
- a) nel 2011 i Km di rete ispezionati annualmente con "pig"⁵ hanno registrato un incremento rispetto al 2010, tuttavia la percentuale di rete ispezionata con pig rispetto al totale della rete soggetta ad ispezione e/o sorveglianza si conferma modesta (6,0% nel 2011) (Tav. A2.1);
 - b) i Km di rete non protetti catodicamente hanno subito un significativo decremento nel 2011 rispetto al 2010 passando dal 3,5% all'1,55% del totale della rete protetta catodicamente (Tav. A2.2);
 - c) nel 2011 il 97,6 % dei sistemi di protezione catodica protetti efficacemente risulta telecontrollato, mentre i sistemi di protezione catodica non protetti efficacemente sono l'1,1% di quelli protetti efficacemente, situazione in netto miglioramento rispetto al 2010 (Tav. A2.2);
 - d) sempre nel 2011 il numero dei punti in cui la misura del potenziale di protezione catodica effettuata in continuo viene trasmessa mediante telecontrollo costituisce il 37,8% del numero totale dei punti in cui viene eseguita la misura del potenziale di protezione catodica, valore pressoché identico al 2010 (Tav. A2.2);
 - e) il numero totale delle emergenze di servizio verificatesi nel 2010 e 2011 è rispettivamente pari a 2 e 1, e tutte sono riconducibili alla tipologia "fuori

⁴ I dati relativi al 2012 sono stati consegnati dalle imprese di trasporto alla fine di marzo 2013 e sono ancora in fase di elaborazione da parte degli Uffici. Da un primo esame si rilevano valori compatibili con quelli degli anni 2010 e 2011.

⁵ Dispositivo utilizzato per verificare l'integrità delle condotte ovvero l'eventuale presenza di difetti fisici quali cricche e riduzioni di spessore mediante il suo passaggio al loro interno.

servizio non programmato di condotte, totale o parziale” con causale “eventi naturali” (Tav. A2.3);

- f) il numero delle interruzioni con adeguato preavviso nel 2011 ha subito un incremento di circa il 75% rispetto al 2010; con riferimento al medesimo biennio anche il numero degli utenti coinvolti è cresciuto di circa il 10,2%, mentre il numero dei *city gate* coinvolti è diminuito di circa il 35,6% (Tav. A2.4);
- g) il numero delle interruzioni senza adeguato preavviso è limitato ed in particolare nel 2011 ha subito un decremento di circa il 68,2% rispetto al 2010; il numero dei utenti coinvolti è sceso di circa il 93,4%, il numero dei *city gate* coinvolti è diminuito di circa il 50% (Tav. A2.4)⁶;
- h) l’indicatore relativo al “numero di volte che nell’anno di riferimento, un dato pdr è stato coinvolto da interruzioni che non siano derivate da emergenze di servizio” evidenzia che nel 2010 e nel 2011 si sono verificate situazioni in cui uno stesso pdr ha subito da una a tre interruzioni nell’arco dello stesso anno; nel 2010: 884 pdr con una interruzione, 80 con due interruzioni e 4 con tre interruzioni; nel 2011: 735 pdr con una interruzione, 45 con due interruzioni e 3 con tre interruzioni (Tav. A2.5);
- i) i dati raccolti sull’obbligo di servizio relativo alla pressione minima contrattuale evidenziano che nel 2010 si sono verificati tre casi di mancato rispetto, tutti per cause non imputabili all’impresa di trasporto, ed hanno coinvolto due clienti finali direttamente allacciati ed otto *city gate* mentre nel 2011 si è verificato un solo caso di mancato rispetto per responsabilità dell’impresa di trasporto ed ha interessato un solo *city gate* (Tav. A2.6).

Obiettivi per il quarto periodo di regolazione

2.14 In materia di sicurezza e continuità del servizio di trasporto del gas naturale i principali obiettivi specifici che l’Autorità intende perseguire nel quarto periodo di regolazione, sono:

- a) migliorare la sicurezza intervenendo sulle attività di protezione catodica delle reti in acciaio, di ispezione e sorveglianza delle reti, di gestione delle emergenze di servizio, di odorizzazione del gas riconsegnato per usi domestici o usi similari, a clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- b) migliorare in materia di continuità la tutela degli utenti del servizio attraverso il monitoraggio dei livelli di pressione ai punti di riconsegna, l’introduzione di standard specifici che tengano conto anche dei livelli effettivi rilevati nel corso degli ultimi anni, un’estensione del campo di applicazione dell’obbligo di servizio relativo al trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio.

⁶ Nel 2012 il numero di interruzioni senza adeguato preavviso subisce un incremento, attestandosi a 17, con un numero di utenti coinvolti pari a 103 (valori paragonabili a quelli del 2010). Sempre nel 2012 il numero di interruzioni con adeguato a preavviso sale a 677, rispetto alle 352 del 2011, peraltro con un numero di utenti coinvolti pari a 5.027 contro i 4.880 del 2011.

3. Orientamenti in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale

4.1 Nel presente capitolo vengono delineati gli orientamenti dell’Autorità in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale per il quarto periodo di regolazione. Resta inteso che per ogni aspetto di regolazione per il quale non vengono formulate proposte di modifica si intende confermata per il quarto periodo la regolazione vigente nel terzo.

Protezione catodica delle reti in acciaio

4.2 La protezione catodica costituisce l’elemento fondamentale per preservare le condotte in acciaio dai fenomeni corrosivi; costituisce pertanto uno degli aspetti più significativi da tenere sotto costante controllo ai fini della sicurezza del sistema di trasporto del gas naturale. E’ importante inoltre sottolineare che le reti in acciaio non protette catodicamente influiscono negativamente nella stima di calcolo delle perdite di rete⁷.

4.3 L’APCE, su impulso dell’Autorità, ha pubblicato nel 2010 le linee guida per le reti di trasporto che hanno definito:

- a) regole e criteri relativi all’attuazione, alle misurazioni, alle verifiche e ai controlli della protezione catodica delle reti in acciaio di trasporto del gas naturale;
- b) la metodologia di valutazione dell’efficacia dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto del gas naturale;
- c) le modalità di stesura del rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto del gas naturale.

Tali documenti hanno consentito, tra l’altro, di standardizzare la gestione documentale delle attività svolte dalle imprese di trasporto in materia di protezione catodica, facilitando così l’effettuazione di analisi e valutazioni di conformità a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.

4.4 L’Autorità ritiene necessari sia il completamento della messa in protezione catodica efficace della rete di trasporto⁸, sia la progressiva messa in servizio di sistemi di telesorveglianza delle misure del potenziale di protezione catodica. Tali sistemi sono

⁷ Si veda la metodologia riportata nelle linee guida dell’organizzazione europea Marcogaz (“*Guidelines for choosing methane emission factors*”). Marcogaz è una associazione tecnica dell’industria europea del gas naturale (www.marcogaz.org). Tale linea guida riporta i “fattori di emissione” per le reti di distribuzione in vari materiali tra i quali l’acciaio, sia protetto che non protetto catodicamente (i cui fattori di emissione sono rispettivamente pari a 300 e 2061 m³/Km). Tale differenza comporta una sovrastima dell’emissione di gas naturale in atmosfera, dunque delle perdite. Quanto detto è estendibile, per analogia, anche alle reti di trasporto.

⁸ Ai fini della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, la RQDG (Regolazione della Qualità del servizio di Distribuzione del Gas) prevede l’obbligo di messa in protezione catodica efficace (o sostituzione o dismissione) di tutta la rete in alta pressione entro il 2011 e di tutta la rete in media e bassa pressione entro il 2015.

in grado di garantire un elevato livello di efficienza del sistema manutentivo e l'immediata evidenza di eventuali problematiche che si dovessero manifestare nei singoli sistemi di protezione catodica. Pertanto, sulla base anche dei dati comunicati dalle imprese di trasporto per gli anni 2010 e 2011, l'Autorità propone di introdurre i seguenti obblighi di servizio:

- a) messa in protezione catodica efficace, entro il 31 dicembre 2015, del 100% delle reti in acciaio non protette catodicamente in esercizio al 31 dicembre 2012 (fatte salve le esclusioni previste dalla normativa vigente⁹);
- b) telesorveglianza (in continuo) delle misure del potenziale di protezione catodica, entro il 31 dicembre 2017, per il 90% dei punti di misura previsti dalla normativa tecnica vigente in materia (punti caratteristici, impianti di protezione catodica, impianti di drenaggio, etc.).

Ispezione e sorveglianza delle reti

- 4.5 La regolazione vigente prevede che la sorveglianza avvenga con cadenza almeno semestrale per le reti maggiormente esposte a condizioni di rischio (cfr nota piè pagina n. 1) ed allacciamenti ed almeno annuale per le restanti reti. Come già osservato, dai dati comunicati dalle principali imprese di trasporto si può osservare che il quantitativo annuo di rete sottoposta ad ispezione con "pig", risulta essere poco significativo, anche se nel biennio 2010 – 2011 il trend è in crescita.
- 4.6 Le ispezioni interne alle condotte sono di estrema importanza per rilevare e prevenire fenomeni come quelli dovuti alle corrosioni incipienti e per rilevare condizioni di stress o cedimento, sia su reti protette catodicamente che non. Corrosioni, stress e cedimenti costituiscono elementi di criticità che possono compromettere la sicurezza del sistema. Al fine di migliorarne la sicurezza, l'Autorità è orientata a fissare un obbligo di monitoraggio annuo minimo della rete mediante "pig" tale da consentire l'ispezione dell'intera rete in un periodo di X anni (cfr spunto Q.2), a decorrere dal 2014.
- 4.7 Per quanto riguarda la rete non protetta catodicamente l'Autorità ritiene che, visto l'obbligo che intende introdurre di cui al precedente punto 4.4, lettera a), sia nell'anno 2014 che nell'anno 2015 il 100% della rete non protetta catodicamente (compresi i casi di non efficace applicazione della protezione catodica¹⁰) debba essere sottoposto a sorveglianza tramite "pig".

Emergenze di servizio

- 4.8 Per quanto concerne il tema delle emergenze di servizio la regolazione vigente stabilisce che l'impresa di trasporto deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte in grado di assicurare una tempestiva ed efficace gestione di servizio, in particolare le procedure scritte devono prevedere, tra l'altro,

⁹ Le esclusioni riguardano le parti di rete posate fuori terra. Si veda il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008.

¹⁰ Caratterizzati da un valore dell'indicatore dell'efficacia della protezione catodica $Kt < 60$.

un piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza la rete interessata e garantire la continuità del servizio di trasporto. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, ovvero quello di garantire la continuità del servizio di trasporto, l'Autorità propone che nei suddetti piani venga esplicitato che l'impresa di trasporto, al fine di garantire che il ripristino dell'esercizio avvenga in condizioni di sicurezza, nel tempo più breve possibile e nel modo più efficiente, si assuma la responsabilità di organizzare ed attivare il servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio sia sulla propria rete che presso un impianto gestito da un operatore terzo, quando ciò si renda necessario od opportuno per ragioni tecniche (la regolazione vigente non disciplina un coinvolgimento diretto da parte dell'impresa di trasporto, lasciando al distributore o al cliente finale il compito di organizzarsi autonomamente il servizio alternativo). In principio i costi operativi dell'intervento potrebbero essere a carico dell'impresa di trasporto, ed essere recuperabili tramite la tariffa di trasporto solamente nel caso in cui l'emergenza di servizio sia causata da forza maggiore o da terzi.

Odorizzazione del gas

4.9 Per quanto riguarda l'odorizzazione del gas, il trasportatore ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per usi domestici e/o similari ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica cogente in materia. Vista l'importanza che riveste tale aspetto in termini di sicurezza, si propone di introdurre l'obbligo per i trasportatori di registrare e comunicare annualmente all'Autorità:

- a) il numero di clienti finali che impiegano il gas per usi domestici e/o similari, direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- b) la tipologia di odorizzante utilizzato;
- c) la tipologia degli impianti di odorizzazione installati;
- d) la quantità di gas riconsegnato per usi domestici e/o similari ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
- e) la quantità di odorizzante immesso nel gas riconsegnato per usi domestici e/o similari ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
- f) il numero delle misure del grado di odorizzazione per ogni pdr interessato.

Spunto per la consultazione

Q.1 *Osservazioni circa gli orientamenti in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas. Motivare le risposte.*

Q.2 *Quale potrebbe essere un periodo congruo di ispezione dell'intera rete di trasporto tramite "pig" (periodo X di cui al punto 4.6)?*

4. Orientamenti in materia di continuità del servizio di trasporto

- 5.1 Nel presente capitolo vengono delineati gli orientamenti dell’Autorità in materia di continuità del servizio di trasporto del gas naturale per il quarto periodo di regolazione. Resta inteso che per ogni aspetto di regolazione per il quale non vengono formulate proposte di modifica si intende confermata per il quarto periodo la regolazione vigente nel terzo.

Pressione minima garantita ai punti di riconsegna

- 5.2 Il tema delle pressioni minime garantite ai punti di riconsegna costituisce un aspetto rilevante della qualità del servizio di trasporto, anche in termini di sicurezza. Una riduzione dei flussi di gas può infatti determinare un calo della pressione in rete al di sotto dei limiti ammessi causando il blocco degli impianti di riduzione presso i punti di riconsegna che nei casi dei *city gate* può arrivare a determinare l’interruzione della fornitura ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione e quindi la disalimentazione di apparati domestici non provvisti di adeguati sistemi di sicurezza, mentre, nel caso di centrali elettriche a ciclo combinato a gas, anche brevi cali di pressione possono determinare il blocco dell’impianto. Pertanto si propone che l’impresa di trasporto sia tenuta a registrare e comunicare annualmente all’Autorità, per ciascun pdr, il valore della pressione minima garantita contrattualmente su base oraria e il valore minimo effettivamente rilevato su base oraria, entrambi espressi in bar relativi.
- 5.3 Allo scopo si propone l’introduzione di un obbligo di adeguamento di ogni pdr (clienti finali e *city gate*) alla registrazione della pressione su base oraria, entro il 2017. Si tenga presente che la rilevazione del dato di misura della pressione presso i pdr della rete di trasporto è una funzione già resa disponibile in numerosi casi.

Trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio nei casi diversi dalle emergenze di servizio

- 5.4 La regolazione vigente prevede che, qualora si renda necessario organizzare l’eventuale trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, l’impresa di trasporto è tenuta ad organizzare sulla propria rete tale servizio a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell’utente. Al fine di conseguire la massima efficienza nella gestione del servizio alternativo di trasporto e di rendere più organica la disciplina sulla continuità del servizio di trasporto, si propone che:
- a) l’impresa di trasporto comunichi la facoltà di avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, non solo agli utenti del servizio di trasporto ma anche alle imprese di distribuzione che gestiscono *city gate*;
 - b) l’impresa di trasporto sia tenuta ad organizzare ed attivare il trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio sia sulla propria rete che presso gli impianti gestiti dai soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà. In tali casi, infatti, l’immissione del gas presso tali impianti sostituisce la prestazione che l’impresa di trasporto erogherebbe mediante la riconsegna del gas tramite la propria rete;

- c) l'impresa di trasporto registri e comunichi annualmente all'Autorità, il numero e la ragione sociale degli utenti del servizio e delle imprese di distribuzione che esercitano *city gate*, in base alla facoltà comunicata all'impresa di trasporto di avvalersi o meno del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio.

Standard individuale sulla riduzione/interruzione della capacità nei punti di riconsegna a seguito di interventi manutentivi

5.5 La regolazione vigente prevede per l'impresa di trasporto l'obbligo di garantire all'utente del servizio un numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera), a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità conferita su pdr, pari a tre. L'Autorità, anche sulla base dei dati comunicati dalle due principali imprese di trasporto nel periodo 2010–2011, intende confermare per il quarto periodo regolatorio tale standard, e di affiancargli la disciplina degli indennizzi automatici, al fine di rafforzare la tutela degli utenti del servizio di trasporto. Il meccanismo potrebbe essere così strutturato:

- a) il calcolo dell'indennizzo automatico avverrebbe per il periodo di tempo interessato da riduzioni/interruzioni della capacità, a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile, che eccede lo standard di tre giorni, al netto delle riduzioni/interruzioni dovute al servizio di interrompibilità previste dalle condizioni contrattuali;
- b) l'indennizzo automatico potrebbe essere proporzionale alla capacità conferita non resa disponibile oltre il terzo giorno equivalente moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità di rete regionale;
- c) la fissazione di un tetto massimo all'indennizzo automatico equivalente a tre giorni equivalenti a capacità intera di riduzione/interruzione della capacità in eccedenza allo standard (in altre parole il tetto sarebbe fissato ad un valore pari al doppio dello standard) costituirebbe un elemento di contenimento del rischio per l'impresa di trasporto;
- d) la decorrenza del meccanismo potrebbe essere fissata al 2014 e riferirsi all'anno solare;
- e) l'erogazione dell'indennizzo automatico potrebbe avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo quello cui si riferiscono le interruzioni/riduzioni della capacità, tramite i meccanismi ordinari di fatturazione.

5.6 L'Autorità ritiene che il calcolo dell'indennizzo automatico secondo quanto delineato alla precedente lettera c) sia congruo dal momento che da un lato risponde ad un principio di proporzionalità, dall'altro ad un principio di compensazione visto che l'utente del servizio deve comunque riconoscere all'impresa di trasporto i corrispettivi di capacità a seguito di riduzioni/interruzioni della capacità per interventi manutentivi che non eccedono lo standard di tre giorni.

Standard individuale sul numero massimo di interruzioni della fornitura nei pdr

5.7 Parallelamente allo standard individuale sulla riduzione/interruzione della capacità nei punti di riconsegna a seguito di interventi manutentivi l'Autorità intende

considerare l'ipotesi di introduzione di una ulteriore forma di tutela per gli utenti del servizio di trasporto, segnatamente sul numero massimo annuo di interruzioni della fornitura che uno stesso pdr può subire. Allo scopo l'Autorità ritiene che le interruzioni oggetto di regolazione possano essere le interruzioni che non siano dovute ad emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o per le quali non sia stato dato adeguato preavviso¹¹ o che siano previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità.

5.8 In base ai dati disponibili in Autorità per il biennio 2010-2011, le interruzioni oggetto di regolazione sarebbero quelle corrispondenti alla riga "interruzioni senza adeguato preavviso" della tavola A2.4, cui vanno detratte le interruzioni di cui alla tavola A2.3 non imputabili all'impresa di trasporto.

5.9 Alla luce di quanto sopra esposto si può ipotizzare:

- a) fissazione di uno standard individuale per pdr pari a zero interruzioni all'anno, al netto di quelle dovute ad emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto, di quelle con adeguato preavviso e di quelle previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità;
- b) erogazione di un indennizzo automatico sul numero annuo di interruzioni subite da uno stesso pdr (con le esclusioni di cui alla lettera a)) che eccedono lo standard individuale;
- c) calcolo dell'indennizzo automatico basato sul prodotto tra:
 - il numero di interruzioni eccedenti lo standard individuale (al netto di quelle di cui alla lettera a));
 - la media aritmetica delle capacità conferite nelle interruzioni di cui al precedente alinea;
 - il valore del corrispettivo di capacità di rete regionale CR_r;
 - un coefficiente di penalizzazione P[anno] pari a $(0,1 - (0,09/15.000.000)) * \text{capacità conferita}$;
- d) fissazione di un valore minimo dell'indennizzo automatico per singola interruzione indennizzabile pari a 2.500 €
- e) fissazione di un valore massimo dell'indennizzo automatico per singola interruzione indennizzabile corrispondente ad una capacità conferita pari a 15.000.000 di Smc/giorno;
- f) fissazione di un tetto massimo al numero di interruzioni indennizzabili pari a tre;
- g) decorrenza del meccanismo dal 2014, con riferimento all'anno solare;
- h) erogazione dell'indennizzo automatico entro il 30 giugno dell'anno successivo quello cui si riferiscono le interruzioni, tramite i meccanismi ordinari di fatturazione.

5.10 Anche in questo caso il dimensionamento dell'indennizzo automatico è direttamente proporzionale alla capacità conferita, ma è pesato inversamente al valore di quest'ultima, in modo tale da ricondurre l'entità dell'indennizzo automatico a valori

¹¹ L'articolo 14 della deliberazione ARG/gas 141/09 disciplina il tempo di adeguato preavviso dell'interruzione all'utente del servizio di trasporto.

non trascurabili per le basse capacità conferite e non eccessivamente elevati per quelle alte. La tabella 1 illustra alcuni esempi di calcolo di indennizzo automatico in funzione del numero di interruzioni subite da un pdr e del valore della capacità conferita, nell'ipotesi che la capacità conferita e il corrispettivo unitario di capacità di rete regionale non varino da interruzione ad interruzione.

Tabella 1 – *Esempi di calcolo dell'indennizzo automatico sul numero massimo di interruzioni della fornitura nei pdr*

	n. interruzioni indennizzabili	capacità conferita (Smc/giorno)	corrispettivo unitario di capacità di rete regionale (€/anno/Smc/giorno)	indennizzo automatico (€)
caso 1	2	6.000	1,345163	5.000,00
caso 2	3	100.000	1,345163	40.112,76
caso 3	4	16.000.000	1,345163	605.323,35

- 5.11 I due standard sopra illustrati mirano ad incrementare l'efficienza dell'impresa di trasporto in relazione a manutenzioni o disservizi da essa controllabili. In funzione dei dati che saranno resi disponibili nel corso del quarto periodo di regolazione l'Autorità si riserverà di introdurre successivamente modifiche ai due meccanismi, quali ad esempio la riduzione dello standard sulla riduzione/interruzione della capacità nei pdr a seguito di interventi manutentivi o l'applicabilità dello standard sul numero massimo di interruzioni della fornitura nei punti di riconsegna anche ad eventi non pienamente controllabili dall'impresa di trasporto. Con riferimento a questo secondo aspetto giova ricordare che nel settore elettrico le disalimentazioni avvenute sulla Rete di Trasmissione Nazionale e dovute ad eventi meteorologici di natura eccezionale sono incluse nell'indicatore regolato di "Energia Non Servita", peraltro tramite una funzione di limitazione/saturazione che limita il rischio per Terna.
- 5.12 L'Autorità ritiene inoltre che, in sede di prima attuazione e per ragioni di semplicità, l'indennizzo automatico possa essere trattenuto dall'utente del servizio. Sulla base dei dati che saranno resi disponibili e della disciplina vigente, nel corso del quarto periodo di regolazione l'Autorità valuterà meccanismi per trasferire tali indennizzi ai clienti finali sottesi a *city gate* effettivamente coinvolti nelle interruzioni soggette a regolazione.

Spunto per la consultazione

- Q.3** *Osservazioni circa gli orientamenti in materia di continuità del servizio di trasporto del gas. Motivare le risposte.*
- Q.4** *Si condivide quanto prospettato ai punti 5.11 e 5.12 rispettivamente in materia di estensione dello standard individuale ad eventi di interruzione non pienamente controllabili dall'impresa di trasporto e dei soggetti cui erogare gli indennizzi automatici?*
- Q.5** *Si richiede alle imprese di trasporto di fornire una valutazione degli eventuali costi operativi incrementali correlati all'introduzione degli orientamenti illustrati in*

materia di sicurezza e continuità del servizio di trasporto, al netto dei due standard individuali.

Q.6 *Si ritiene che possano emergere problemi di natura commerciale in relazione alla proposta di cui al punto 5.4, lettera a), che prevede di estendere alle imprese di distribuzione che gestiscono city gates la facoltà di avvalersi del carro bombolaio in casi diversi dalle emergenze di servizio? Se sì dettagliare e formulare proposte integrative o alternative.*

Parte II – Qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale

5. Motivazioni e obiettivi dell'intervento dell'Autorità

6.1 Il rafforzamento della tutela degli utenti del servizio e dei clienti finali allacciati direttamente alle reti di trasporto in termini di qualità commerciale si traduce in tempestività, puntualità ed accuratezza di trattamento delle richieste di carattere commerciale, oltre che messa a disposizione dei dati rilevanti ai fini commerciali. Scopo della regolazione della qualità commerciale è definire per le prestazioni di maggiore interesse per gli utenti del servizio e/o per quelle più frequentemente richieste dagli stessi, anche sulla base dei dati raccolti, livelli specifici di servizio ed indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli stessi livelli a causa dell'impresa di trasporto.

Disposizioni della regolazione vigente

6.2 La qualità commerciale del servizio di trasporto del gas è disciplinata dalla deliberazione ARG/gas 141/09, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) cessione di capacità;
- b) contabilità del gas trasportato nel mese;
- c) programmazione degli interventi manutentivi;
- d) accesso al sistema di trasporto;
- e) accesso ed erogazione del supporto IT;
- f) programmazione/assegnazione dei volumi in immissione ed in riconsegna;
- g) tempi di risposta a richieste degli utenti;
- h) indennizzi automatici.

6.3 Con riferimento alla cessione di capacità, l'impresa di trasporto è soggetta a livello specifico di servizio sia per quanto concerne il tempo di comunicazione agli utenti di documentazione non idonea alla cessione di capacità sia per quanto concerne il tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità.

6.4 In materia di contabilità del gas trasportato, l'impresa di trasporto è soggetta a livello specifico di servizio per quanto concerne il tempo di risposta motivata all'utente che ha richiesto la revisione della contabilità mensile o di conguaglio del gas trasportato. Inoltre l'impresa di trasporto è tenuta a mettere a disposizione dell'utente la contabilità del gas trasportato entro un termine prestabilito nel mese successivo a quello a cui fa riferimento la contabilità.

6.5 Per la programmazione degli interventi manutentivi l'impresa di trasporto è soggetta a livello specifico di servizio per quanto concerne il tempo di risposta motivata a richieste scritte degli utenti di riprogrammazione degli interventi manutentivi contenuti nei piani mensili che l'impresa di trasporto è tenuta a mettere a disposizione degli utenti interessati.

- 6.6 Con riferimento all'accesso al sistema di trasporto, l'impresa di trasporto è soggetta a livello generale di servizio per quanto concerne la percentuale minima di preventivi per la realizzazione di nuovi punti o potenziamento di punti esistenti comunicati ai richiedenti entro il tempo massimo prefissato.
- 6.7 In materia di accesso ed erogazione del supporto IT, l'impresa di trasporto è tenuta a portare a conoscenza dell'utente dell'implementazione di nuove funzionalità degli applicativi informatici consentendo a quest'ultimo di esprimere entro un tempo predefinito eventuale parere. Inoltre l'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare nel proprio sito internet tutte le informazioni relative alle indisponibilità degli applicativi messi a disposizione dell'utente.
- 6.8 Con riferimento alla programmazione/assegnazione dei volumi in immissione ed in riconsegna, l'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare nel proprio sito internet con tempistiche predefinite, la previsione mensile su base settimanale e la previsione settimanale su base giornaliera inerente ai volumi gas in immissione ed in riconsegna, per ogni punto della rete di trasporto.
- 6.9 Con riferimento ai tempi di risposta, l'impresa di trasporto è soggetta a livelli specifici per quanto riguarda le richieste degli utenti relative a:
- discature dei punti di riconsegna;
 - verifica dei dati di misura verbalizzati;
 - modifica della pressione minima contrattuale.
- 6.10 L'impresa di trasporto è tenuta, in caso di mancato rispetto del livello specifico per sua responsabilità, a corrispondere un indennizzo automatico all'utente richiedente, pari a 500 €

Analisi dei dati relativi alla regolazione vigente

- 6.11 Nell'Appendice 4 sono riportati i dati di qualità commerciale del servizio di trasporto delle due principali imprese di trasporto relativi al periodo 2010–2011¹². Dall'analisi dei dati emerge che:
- a) il trend degli eventi di malfunzionamento degli applicativi informatici ha subito un lieve incremento nel 2011 rispetto al 2010 con particolare riferimento ai disservizi “brevi” ovvero quelli con durata minore o uguale a 6 ore, mentre nel caso dei disservizi “lunghi” ovvero quelli la cui durata è maggiore di 6 ore ma minore o uguale a 36 ore hanno subito una diminuzione nel 2011 rispetto al 2010 (Tav. A4.1);
 - b) alcune tipologie di prestazioni soggette a livelli specifici di qualità vale a dire “Tempo di comunicazione agli utenti di documentazione non idonea alla cessione di capacità” e “Tempo di risposta motivata a richieste scritte di modifica della pressione minima contrattuale” presentano rispettivamente uno e zero richieste nel 2010 e 0 e 3 richieste nel 2011 (Tav. A4.2);

¹² I dati relativi al 2012 sono stati consegnati dalle imprese di trasporto alla fine di marzo 2013 e sono ancora in fase di elaborazione da parte degli Uffici. Da un primo esame si rilevano valori compatibili con quelli degli anni 2010 e 2011.

- c) in generale le prestazioni soggette a livelli specifici di qualità presentano pochissimi casi di mancato rispetto e quindi di indennizzo nei confronti degli utenti del servizio (Tav. A4.2);
- d) il trend delle prestazioni soggette a livelli generali ha subito un decremento nel 2011 rispetto al 2010 (Tav. A4.3);
- e) i casi di mancato rispetto del livello generale hanno riguardato la sola prestazione relativa al “tempo di risposta motivata a richieste scritte” ed in valore percentuale hanno influito sul totale delle prestazioni rese rispettivamente per l’1,6% nel 2010 e per il 3,0% nel 2011(Tav. A4.3).

Obiettivi per il quarto periodo di regolazione

6.12 In materia di qualità commerciale del servizio di trasporto del gas gli obiettivi che l’Autorità intende perseguire nel quarto periodo di regolazione sono da un lato la conferma dell’impianto regolatorio, dall’altro la semplificazione della regolazione, anche alla luce dei dati disponibili per il biennio 2010-2011.

6. Orientamenti in materia di qualità commerciale del servizio di trasporto

8.1 Nel presente capitolo vengono delineati gli orientamenti dell’Autorità in materia di qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale per il quarto periodo di regolazione. Resta inteso che per ogni aspetto di regolazione per il quale non vengono formulate proposte di modifica si intende confermata per il quarto periodo la regolazione vigente nel terzo.

Rimozione di due livelli specifici

8.2 Esaminando i dati riportati nella Tavola A4.2 dell’Appendice 4, emerge che nel periodo 2010-2011, in materia di livelli specifici, si sono registrati rispettivamente:

- a) uno e zero casi di comunicazione di documentazione non idonea alla cessione di capacità, con tempo effettivo ampiamente entro lo standard;
- b) zero e tre casi di risposta motivata a richieste scritte di modifica della pressione minima contrattuale, con tempo effettivo medio ampiamente entro lo standard.

8.3 Considerata l’esiguità delle richieste l’Autorità ritiene che le prestazioni di cui sopra possano non essere più assoggettate a standard specifico.

Trasformazione dello standard relativo al tempo di accesso al sistema di trasporto da generale a specifico

8.4 Dall’esame dei dati riportati nella Tavola A4.3 dell’Appendice 4, emerge che il tempo medio effettivo impiegato dalle due principali imprese di trasporto per l’invio al richiedente del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti è di circa 37 giorni lavorativi, sia nel 2010 che nel 2011, a fronte di

uno standard pari a 40 giorni lavorativi e di un numero costante di richieste, di poco superiore a 100, su base nazionale.

- 8.5 Considerati l'esiguità del numero di richieste assoggettabili ad uno standard generale ed il tempo medio effettivo di poco lontano dallo standard, l'Autorità ritiene che lo standard relativo al tempo massimo per la preventivazione per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti possa essere trasformato da generale a specifico, prevedendo l'erogazione dell'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dello standard per cause riconducibili all'impresa di trasporto. In secondo luogo l'Autorità propone l'introduzione dell'obbligo di registrazione e comunicazione del numero dei preventivi per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti accettati da parte dei richiedenti.

Trasformazione dello standard relativo al tempo di risposta motivata a richieste scritte degli utenti da generale a specifico

- 8.6 Dall'esame dei dati riportati nella Tavola A4.3 dell'Appendice 4, emerge che il tempo medio effettivo impiegato dalle due principali imprese di trasporto per fornire risposte motivate a richieste scritte da parte degli utenti (diverse da quelle previste agli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della deliberazione ARG/gas 141/09), varia tra 11,7 e 12,9 giorni lavorativi nel periodo 2010-2011, al di sotto dello standard vigente di 20 giorni lavorativi. Esiste tuttavia un numero di richieste non trascurabile (10 nel 2010 e 13 nel 2011) cui è stata data risposta oltre lo standard.
- 8.7 Considerata l'importanza della materia ed il tempo a disposizione dell'impresa di trasporto per la comunicazione della risposta motivata, l'Autorità ritiene che tale standard possa essere trasformato da generale a specifico, prevedendo l'erogazione di un indennizzo automatico a favore dell'utente interessato in caso di mancato rispetto dello standard per cause riconducibili all'impresa di trasporto.

Aggiornamento dell'importo dell'indennizzo automatico

- 8.8 Come già prospettato nella deliberazione 45/2013/R/gas e con l'obiettivo di stimolare la massima efficienza da parte delle imprese di trasporto nel dare seguito alle richieste degli utenti, l'Autorità ritiene che l'importo dell'indennizzo automatico possa essere innalzato dagli attuali 500 €(cfr punto Q.8).

Obblighi di comunicazione

- 8.9 Al fine di semplificare gli aspetti correlati agli obblighi di comunicazione concernenti la qualità commerciale del trasporto del gas naturale, l'Autorità propone di modificare da semestrale ad annuale la cadenza di comunicazione della data di messa a disposizione degli utenti della contabilità del gas trasportato nel semestre precedente a quello di comunicazione.

Spunto per la consultazione

Q.7 *Osservazioni circa gli orientamenti in materia di qualità commerciale del servizio di trasporto del gas. Motivare le risposte.*

- Q.8** *Come potrebbe essere dimensionato il nuovo importo dell'indennizzo automatico, tenuto conto della rilevanza dei soggetti coinvolti? Si ritiene che l'importo minimo proposto in relazione allo standard sul numero massimo di interruzioni della fornitura nei pdr (2.500 €) possa essere applicabile al caso della qualità commerciale?*
- Q.9** *Considerato che gli orientamenti dell'Autorità hanno l'obiettivo di promuovere una sempre maggiore efficienza dell'impresa di trasporto nel dare seguito alle richieste degli utenti, si ritiene che la registrazione e comunicazione dei dati di "durata del malfunzionamento di un applicativo informatico" possano essere rimossi?*

Appendice 1: Contesto normativo di riferimento in materia di sicurezza e continuità del servizio di trasporto del gas naturale

Il contesto normativo di riferimento è costituito da:

- disposizioni dell'Autorità;
- normativa primaria e secondaria;
- norme e linee guida dell'UNI CIG (Comitato Italiano Gas);
- linee guida dell'APCE (Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche).

Disposizioni dell'Autorità

La regolazione di riferimento è costituita dal Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (TUTG) la cui Parte I è costituita dalla RQTG, suddivisa in cinque sezioni. Le sezioni principali che riguardano la sicurezza e continuità del servizio sono:

- a) Sezione II: sicurezza del servizio di trasporto;
- b) Sezione III: continuità del servizio di trasporto.

La Sezione II della RQTG disciplina la sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale ed è suddivisa in:

- Titolo I - Indicatori e obblighi di servizio di sicurezza del servizio di trasporto;
- Titolo II – Emergenze di servizio;
- Titolo III – Norme tecniche per la sicurezza;
- Titolo IV – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di sicurezza.

L'impresa di trasporto:

- è tenuta ad effettuare la sorveglianza di ogni tratto di rete gestita (compresi gli allacciamenti) con frequenza semestrale per gli allacciamenti ed i tratti di rete maggiormente esposti a condizioni di rischio ed annuale per i restanti tratti di rete;
- in situazioni di emergenza di servizio, deve assicurare il coordinamento con le imprese distributrici coinvolte, al fine di minimizzare i possibili effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio di trasporto del gas naturale a monte ed a valle dei punti di riconsegna;
- deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che le consentano di gestire con tempestività ed efficacia le emergenze di servizio;

- deve disporre di uno o più recapiti telefonici per le emergenze di servizio e deve adottare specifiche modalità di pubblicizzazione degli stessi, inoltre deve disporre di strumenti in grado di assicurare la registrazione garantita, anche vocale, delle chiamate telefoniche pervenute ai suddetti recapiti telefonici, con un'autonomia di almeno 24 ore del centralino in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna;
- deve registrare e comunicare all'Autorità il tempo intercorrente tra la segnalazione di una emergenza di servizio e l'arrivo del personale incaricato dal trasportatore sul luogo di intervento;
- ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per usi civili, ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.

La Sezione III della RQTG disciplina la continuità del servizio di trasporto del gas naturale ed è suddivisa in:

- Titolo I - Indicatori e obblighi di servizio di continuità del servizio di trasporto;
- Titolo II - Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di continuità.

L'impresa di trasporto:

- a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile ai punti di riconsegna, ha l'obbligo di garantire un numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità ed inoltre è tenuta a comunicare all'Autorità per ciascun pdr su base mensile, il numero di giorni equivalenti a capacità intera, di interruzioni della capacità;
- ha l'obbligo di garantire in ogni pdr il valore di pressione minima contrattuale stabilito ad inizio anno ed inoltre è tenuta a registrare e a comunicare all'Autorità i casi di mancato rispetto;
- ha la responsabilità di organizzare sulla propria rete, l'eventuale fornitura alternativa di gas naturale tramite il servizio con carri bombolai, salva esplicita indicazione contraria da parte dell'utente, prevedendo comunque un termine entro il quale l'utente deve manifestare la sua volontà ed obbligando gli utenti che aderiscono al servizio alternativo del trasportatore a fornire a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per il suo corretto svolgimento;
- è tenuta a comunicare all'Autorità dati sulle interruzioni con e senza adeguato preavviso.

Normativa primaria e secondaria

La normativa primaria e secondaria afferente la sicurezza del servizio di trasporto distribuzione del gas naturale è costituita da:

- la legge 1083 del 6 dicembre 1971 recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile; tale legge dispone, tra l'altro, gli obblighi di odorizzazione del gas;
- il decreto ministeriale del 24 novembre 1984, recante "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- il decreto ministeriale 21 dicembre 1991 recante "Integrazione al Decreto Ministeriale 24 novembre 1984 recante: «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8», per regolamentare le operazioni di carico e scarico dei gas";

- il decreto legislativo 164/00, recante norme comuni per il mercato interno del gas;
- il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante individuazione della Rete Nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto ministeriale 29 settembre 2005, recante indirizzi e criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti;
- la deliberazione 7 agosto 2008 – ARG/gas 120/08 e s.m.i. recante il Testo Unico della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012(TUDG): approvazione della Parte I “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (RQDG);
- il decreto ministeriale del 16 aprile 2008 recante la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
- il decreto ministeriale del 17 aprile 2008 recante la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante l'attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale.

Norme e linee guida UNI/CIG

Le principali norme e linee guida UNI/CIG¹³ afferenti la sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale sono:

- norma UNI CIG 7133: parte 1, 2, 3 e 4 – Odorizzazione di gas per uso domestico e similare;
- norma UNI CIG 8827 – Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar;
- norma UNI CIG 9165 – Reti di distribuzione del gas – Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale di 5 bar;
- norma UNI CIG 9463: parte 1, 2 e 3 – Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari;
- norma UNI CIG 9167 - Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale – Progettazione, costruzione e collaudo;
- norma UNI CIG 9571-1 - Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale – Parte:1: Sorveglianza;
- norma UNI CIG 10390 – Impianti di riduzione finale della pressione del gas naturale funzionanti con pressione a monte compresa fra 5 e 12 bar;
- norma UNI CIG 10702 – Impianti di riduzione della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 12 bar;
- norma UNI EN 1594 – Trasporto e distribuzione di gas – Condotte per pressione massima di esercizio maggiore di 16 bar – Requisiti funzionali;

¹³ Sul sito internet del CIG, all'indirizzo <http://www.cig.it/norme-tecniche-uni-uni-en-uni-iso-e-linee-guida-cig/> è disponibile l'elenco completo delle norme tecniche e delle linee guida afferenti l'intera filiera gas.

- norma UNI EN 12186 – Trasporto e distribuzione di gas – Stazioni di regolazione della pressione del gas per il trasporto e la distribuzione – Requisiti funzionali;
- norma UNI EN 12583 – Trasporto e distribuzione di gas – Stazioni di compressione – Requisiti funzionali;
- norma UNI CEN/TS 15174 – Trasporto e distribuzione di gas – Linee guida per i sistemi di gestione della sicurezza per tubazioni di trasporto di gas naturale;
- linea guida CIG n. 02 – ATEX riguardanti la protezione contro le esplosioni nelle attività di installazione e/o sorveglianza di apparecchiature utilizzate nei sistemi di trasporto e distribuzione di gas combustibile;
- linea guida CIG n. 13 – Applicazione della normativa sismica nazionale alle attività di progettazione, costruzione e verifica dei sistemi di trasporto e distribuzione per gas combustibile;
- linea guida CIG n. 17 – Le forniture di emergenza di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna;
- linea guida CIG n. 18 – La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di trasporto del gas naturale.

Linee guida APCE

Le linee guida APCE¹⁴ inerenti le reti di trasporto del gas naturale attualmente in vigore sono:

- “Protezione catodica della rete in acciaio di trasporto del gas” – Prima edizione, in vigore dal 3 febbraio 2010;
- “Metodologia di valutazione dell’efficacia dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto del gas naturale” – Prima edizione, in vigore dal 3 febbraio 2010;
- “Redazione del rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto gas naturale” – Prima edizione, in vigore dal 3 febbraio 2010.

¹⁴ Si veda anche il sito internet dell’APCE <http://www.apce.it/>.

Appendice 2: Elementi quantitativi relativi alla sicurezza e continuità del servizio di trasporto del gas naturale

Tavola A2.1: Rete sottoposta a sorveglianza e ispezione - Anni 2010-2011

	Lunghezza rete (Km)	Rete sorvegliata con automezzo/piedi (Km)	Rete sottoposta a vigilanza aerea (Km)	Totale Rete sorvegliata (Km)	Rete ispezionata con "pig" (Km)	% Rete ispezionata con "pig"
2010	32.840	18.631	14.135	32.766	1.369	4,2
2011	33.329	18.711	14.215	32.926	1.965	6,0

Tavola A2.2: Protezione catodica rete in acciaio - Anni 2010-2011

	Rete in protezione catodica efficace telecontrollata (Km)	Rete in protezione catodica efficace non telecontrollata (Km)	Totale Rete in protezione catodica efficace (Km)	Rete non protetta catodicamente (Km)	% Rete non protetta catodicamente
2010	31.274	420	31.694	1.146	3,5
2011	32.411	403	32.814	515	1,55

	N. sistemi in protezione catodica efficace telecontrollati	N. sistemi in protezione catodica efficace non telecontrollati	Totale N. sistemi in protezione catodica efficace	N. sistemi in protezione catodica non efficace	% Sistemi di protezione catodica non efficace
2010	3.042	86	3.128	89	2,8
2011	3.135	78	3.213	36	1,1

	N. punti misura telecontrollati	N. punti misura non telecontrollati	Totale N. punti misura	% punti misura telecontrollati
2010	12.357	21.155	33.512	36,9
2011	13.018	21.411	34.429	37,8

Tavola A2.3: Emergenze di servizio - Anni 2010-2011

	N. Fuori servizio non programmato di condotte totale o parziale				N. Fuori servizio non programmato di impianti di linea totale o parziale				N. Fuori servizio non programmato di centrali di compressione totale o parziale				Totale N. Fuori servizio
	Eventi naturali	Causa di terzi	Causa trasportatore	Mancata copertura fabbisogno gas e/o pressione ai punti di immissione della rete	Eventi naturali	Causa di terzi	Causa trasportatore	Mancata copertura fabbisogno gas e/o pressione ai punti di immissione della rete	Eventi naturali	Causa di terzi	Causa trasportatore	Mancata copertura fabbisogno gas e/o pressione ai punti di immissione della rete	
2010	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2011	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tavola A2.4: Interruzioni con e senza adeguato preavviso - Anni 2010-2011

Tipologia	2010				2011			
	N. annuo di interruzioni	N. utenti coinvolti	N. city gate coinvolti	Durata media (h)	N. annuo di interruzioni	N. utenti coinvolti	N. city gate coinvolti	Durata media (h)
Interruzioni con adeguato preavviso	201	4.428	469	11,7	352	4.880	302	15,6
Interruzioni senza adeguato preavviso	22	151	12	36,0	7	10	6	10,9
Totale	223	4.579	481		359	4.890	308	

Tavola A2.5: Casistica eventi di interruzione che hanno coinvolto uno stesso PdR - Anni 2010-2011

Indicatore	2010				2011			
	N = 1	N = 2	N = 3	N > 3	N = 1	N = 2	N = 3	N > 3
Numero di pdr che, nell'anno di riferimento, sono stati coinvolti in N interruzioni che non siano derivate da emergenze di servizio	884	80	4	0	735	45	3	0

Tavola A2.6: Casistica eventi obbligo di servizio relativo alla pressione minima contrattuale - Anni 2010-2011

N. casi di mancato rispetto del valore della pressione minima garantita				
	Causa forza maggiore	Causa di terzi	Causa trasportatore	Totale
2010	1	2	-	3
2011	-	-	1	1

N. Punti di riconsegna interessati dal mancato rispetto del valore della pressione minima garantita			
	Clienti finali direttamente allacciati	<i>City gate</i>	Totale
2010	2	8	10
2011	-	1	1

Appendice 3: Contesto normativo di riferimento in materia di qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale

La Sezione IV della RQTG disciplina la qualità commerciale del servizio di trasporto ed è suddivisa in:

- Titolo I – Indicatori di qualità commerciale;
- Titolo II – Obblighi di servizio di qualità commerciale;
- Titolo III – Livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di trasporto;
- Titolo IV – Indennizzi automatici;
- Titolo V – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di qualità commerciale.

Tale sezione della RQTG disciplina i rapporti tra imprese di trasporto e utenti del servizio compresi i clienti finali allacciati direttamente alle reti di trasporto, in materia di:

- cessione di capacità;
- programmazione degli interventi manutentivi;
- contabilità del gas trasportato nel mese;
- accesso al sistema di trasporto;
- accesso ed erogazione del supporto IT;
- programmazione/assegnazione dei volumi in immissione ed in riconsegna;
- tempi di risposta a richieste degli utenti;
- indennizzi automatici.

Le disposizioni in vigore prevedono standard di qualità, generali e specifici con indennizzi automatici, obbligatori per le imprese di trasporto, volti a tutelare gli utenti del servizio, compresi i clienti finali allacciati direttamente alle reti di trasporto, e a promuovere il miglioramento medio complessivo dei servizi resi su scala nazionale.

Con la deliberazione 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09, l’Autorità ha emanato le norme per l’adozione e l’aggiornamento dei Codici di Rete del trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione, nonché per la costituzione ed il funzionamento dei relativi Comitati di consultazione.

Con la deliberazione la deliberazione 2 settembre 2010, ARG/gas 137/10, l’Autorità ha approvato la proposta di modifica del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas SpA ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09 e 14 dicembre 2009 ARG/gas 192/09 e obblighi informativi in capo alle imprese di trasporto ai fini della gestione delle allocazioni di gas agli utenti.

Con la deliberazione 4 ottobre 2012, 402/2012/R/gas, l’Autorità ha approvato la proposta di modifica al codice di rete predisposto dalla società Edison Stoccaggio SpA ai sensi della deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09.

Appendice 4: Elementi quantitativi relativi alla qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale

Tavola A4.1: Casistica eventi malfunzionamento applicativi informatici - Anni 2010-2011

N. casi di malfunzionamento applicativi informatici in funzione della durata				
	Brevi ($\leq 6h$)	Lunghi ($> 6h$ e $\leq 36h$)	Lunghissimi ($> 36h$)	Totale
2010	12	3	1	16
2011	16	1	1	18

Tavola A4.2: Prestazioni soggette a indennizzo automatico - Anni 2010-2011

Indicatore	Standard	2010				2011			
		N. annuo di richieste	N. indennizzi	Importo indennizzi (€)	Tempo medio effettivo	N. annuo di richieste	N. indennizzi	Importo indennizzi (€)	Tempo medio effettivo
Tempo di comunicazione agli utenti di documentazione non idonea alla cessione di capacità	2 giorni lavorativi	1	0		1,0	0	0		0,0
Tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità	1 giorno lavorativo	31	0		1,0	14	0		0,2
Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato	2 giorni lavorativi	54	0		1,3	50	1	1.500,00	1,0
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna	3 giorni lavorativi	473	2	1.000,00	0,9	366	0		1,1
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura	15 giorni lavorativi	47	0		11,7	36	0		12,5
Tempo di risposta motivata a richieste scritte di modifica della pressione minima contrattuale	20 giorni lavorativi	0	0		0,0	3	0		14,0
Tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi	5 giorni lavorativi	57	2	1.500,00	2,6	66	0		2,7
Totale		663	4	2.500,00		535	1	1.500,00	

Tavola A4.3: Prestazioni non soggette a indennizzo automatico - Anni 2010-2011

Indicatore	Standard	2010			2011		
		N. annuo di richieste	N. annuo richieste mancato rispetto livello generale	Tempo medio effettivo	N. annuo di richieste	N. annuo richieste mancato rispetto livello generale	Tempo medio effettivo
Percentuale minima di preventivi per la realizzazione di nuovi punti o potenziamenti di punti esistenti comunicati entro il tempo massimo di 40 giorni lavorativi	90%	110	0	37,6	104	0	37,1
Percentuale minima di risposte motivate a richieste relative al servizio di trasporto comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi	90%	614	10	12,9	430	13	11,7
Totale		724	10		534	13	